

**VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE  
IN DATA 26 MARZO 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 15.00, presso l'Aula Smeraldo della sede centrale dell'Istituto, si sono riunite le delegazioni sindacali della Dirigenza e del Comparto e la delegazione di parte pubblica – previa convocazione con nota del 13 marzo u.s. (prot. n. 4603) e con nota del 19 marzo u.s. (prot. n. 4985) – per la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

*esame ed approvazione dell'Accordo sindacale ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, successivamente confermato dall'art. 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e in relazione all'utilizzo di un sistema di videosorveglianza interna ed esterna presso gli stabulari siti in località Colleatterrato Alto a Teramo, atto a prevenire eventuali danneggiamenti o furti alle strutture, nonché a monitorare gli animali ivi stabulati.*

Sono presenti per la RSU:

- Sandro Martella
- Ottavio Portanti
- Giovanni Foschi
- Milena Natalini
- Mario Parisse
- Daniele Recchia
- Ombretta Pediconi
- Simonetta Ulisse



E' presente per la FSI -USAE:

- Rosario Dalli Cardillo



E' presente per la FP CGIL

- Pancrazio Cordone



E' presente per la CGIL Dirigenti:

- Michele Podaliri Vulpiani

Sono presenti per la UIL FPL - UIL Dirigenti

- Alfiero Antonio Di Giammartino
- Nicola Ferri



E' presente il Dirigente Analista dell'Istituto, Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto Gestione Telematica, per la illustrazione degli aspetti tecnici relativi al sistema di videosorveglianza.



Sono presenti, per la parte pubblica:

- Fernando Arnolfo, Direttore Generale
- Luca Di Tommaso, Dirigente del Reparto Risorse Umane
- Angela Mastroianni, collaboratore amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante.



In apertura di riunione l'Amministrazione ricorda che l'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 dispone il divieto - confermato dall'art. 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice



della Privacy)- dell'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Nel caso in cui gli impianti e le apparecchiature di controllo siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

In merito al sistema di videosorveglianza interna ed esterna da utilizzare presso gli stabulari siti in località Collettarrato Alto a Teramo, si ricorda che l'Istituto ha a suo tempo richiesto al Ministero competente il rilascio, ai sensi di legge, della autorizzazione di uno stabilimento utilizzatore di animali ai fini scientifici presso i suddetti stabulari. A seguito di sopralluogo ispettivo effettuato nel dicembre del 2013, il Ministero ha tra l'altro prescritto l'implementazione presso tali strutture di telecamere a circuito chiuso e di recinzione esterna. Il richiesto adeguamento tecnologico ha costituito oggetto di un'analisi progettuale e di un connesso studio di fattibilità tecnico/economica, come risulta dalla documentazione trasmessa in allegato alla citata nota di convocazione n. 4603/2015.

Al riguardo il Dott. Ferri, in qualità di Responsabile del complesso degli stabulari, e il Dott. Daniele Zippo procedono ad illustrare nel dettaglio, ciascuno per quanto di competenza, le caratteristiche delle strutture interessate e del suddetto sistema di videosorveglianza interna ed esterna, atto a prevenire eventuali danneggiamenti o furti alle strutture, nonché a monitorare, per esigenze di studio e di benessere, gli animali ivi stabulati.

Si passa quindi ad esaminare la proposta di Accordo Sindacale, come prescritto dal richiamato art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che viene approvata nel testo allegato al presente verbale e sottoscritto dalle parti.

Il costo della installazione dell'intero sistema di videosorveglianza, compresi le strutture di rete ed il collegamento con la sede principale, si aggira intorno ai trentamila euro. La relativa gara di appalto verrà indetta a seguito dell'approvazione del suddetto accordo.








Alle ore 15:40 interviene alla riunione il Direttore Amministrativo, Dott. Giancarlo Cecchini.

Alle ore 16:00 la Dott.ssa Simonetta Ulisse lascia la riunione.

Alle ore 16:30 la riunione è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la RSU:

- Sandro Martella 
- Ottavio Portanti 
- Giovanni Foschi 
- Mario Parisse 
- Milena Natalini 
- Daniele Recchia 
- Ombretta Pediconi 



Per la FSI -USAE:

- Rosario Dalli Cardillo





Per la FP CGIL:

- Pancrazio Cordone 





Per la CGIL Dirigenti:

- Michele Podaliri Vulpiani 

Per la UIL FPL - UIL Dirigenti

- Alfiero Antonio Di Giammartino 
- Nicola Ferri 

Per la parte pubblica:

- Fernando Arnolfo 
- Giancarlo Cecchini 
- Luca Di Tommaso 
- Angela Mastroianni 

Il Responsabile del Reparto Gestione Telematica

- Daniele Zippo 



## ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 LEGGE N. 300/1970

### VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO COMPLESSO DI STALLE E STABULARI IN LOCALITA' COLLEATTERRATO ALTO DI TERAMO

In data 26 marzo 2015, presso la sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito "Istituto"), si riuniscono le delegazioni sindacali della Dirigenza e del Comparto e la delegazione trattante di parte pubblica per definire, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza interna ed esterna presso gli stabulari siti in località Colleaterrato Alto a Teramo.

Le parti, come sopra rappresentate,

#### premesse che:

- l'art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300 dispone il divieto - confermato dall'art. 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy)- dell'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- il comma 2 del suddetto articolo dispone che "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti";
- l'Istituto ha la necessità di installare e implementare impianti audiovisivi, interni ed esterni, presso le Stalle e gli Stabulari siti in località Colleaterrato Alto di Teramo al fine di prevenire atti vandalici ed eventuali furti alle strutture e per il monitoraggio e a fini di studio comportamentale degli animali ivi stabulati;
- l'utilizzo di tali apparecchiature non è volto ad esercitare da parte dell'Istituto un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori - vietato ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 della Legge n. 300/1970 - ma a monitorare gli animali in stabulazione, attività dalla quale deriva anche la possibilità di controllo estemporaneo a distanza dell'attività dei lavoratori;

#### convengono quanto segue

1. la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2. l'Istituto è autorizzato ad installare ed utilizzare le apparecchiature di sorveglianza distribuite e posizionate così come meglio descritto nella documentazione allegata al presente



accordo, con l'intesa che i dispositivi in questione non possono essere utilizzati per alcuna forma di controllo a distanza dei lavoratori;

3. le parti convengono altresì che eventuali spostamenti, come anche l'installazione di ulteriori telecamere, dovranno essere concordate tra le parti stipulanti il presente accordo, al fine di verificare la compatibilità con le previsioni in esso contenute;
4. il sistema di videosorveglianza si compone di parti hardware, software e di telecamere connesse per mezzo di una rete di comunicazione dati ad un elaboratore di controllo;
5. le modalità di accesso alle immagini dovranno essere conformi alle prescrizioni per la protezione dei dati personali previste dal garante della Privacy nel provvedimento 8 aprile 2010;
6. la conservazione delle immagini è limitata ad un periodo di 24 ore, ed è realizzata in forma ciclica ed in modo automatico dal sistema mediante programmazione del software. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare, al momento prefissato, la cancellazione automatica da ogni supporto;
7. la conservazione per periodi maggiori a quanto indicato, è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle Autorità Giudiziarie o di Polizia;
8. le immagini riprese dalle telecamere che controllano gli accessi perimetrali saranno visibili in diretta, in sincronia con la registrazione, solo al personale del servizio di portineria, nel locale loro assegnato;
9. la consultazione delle immagini, che dovrà avvenire per le sole finalità indicate in premessa, rimanendo esclusa qualsiasi forma di controllo continuativo relativo alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti, è consentito solamente al Direttore Sanitario e/o al Direttore Amministrativo, anche disgiuntamente; ogni visione delle immagini registrate dovrà risultare da apposito registro conservato in Direzione;
10. i limiti di accesso, conservazione e consultazione delle immagini indicati al precedente comma 6 non si applicano a quelle derivanti dalle telecamere collocate all'interno degli stabulari e finalizzate alla ripresa e allo studio comportamentale degli animali;
11. qualora dall'utilizzo delle suddette apparecchiature l'Istituto accerti, da parte dei dipendenti, l'attuazione di comportamenti illeciti o di rilevanza penale, gli stessi saranno valutati ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari e contrattuali;
12. per quanto non previsto ai punti precedenti, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.







Letto, approvato e sottoscritto

Per la RSU:

Sandro Martella

Ottavio Portanti

Giovanni Foschi

Mario Parisse

Milena Natalini

Daniele Recchia

Ombretta Pediconi

*[Handwritten signatures for RSU members]*

Per la FSI -USAE:

Rosario Dalli Cardillo

*[Handwritten signature]*

Per la FP CGIL :

Pancrazio Cordone

*[Handwritten signature]*

Per la CGIL Dirigenti:

Michele Podaliri Vulpiani

*[Handwritten signature]*

Per la UIL FPL - UIL Dirigenti:

Alfiero Antonio Di Giammartino

Nicola Ferri

*[Handwritten signatures]*

Per la parte pubblica:

Il Direttore Generale

Fernando Arnolfo

*[Handwritten signature]*

Il Direttore Amministrativo

Giancarlo Cecchini

*[Handwritten signature]*

IL Dirigente Risorse Umane

Luca Di Tommaso

*[Handwritten signature]*